

PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Questore della provincia di Ancona pro-tempore, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Dr. Cesare Capocasa, domiciliato per la carica presso la Questura di Ancona, via Gervasoni 19, Ancona

E

Confindustria Ancona, con sede legale ad Ancona, Via Roberto Bianchi snc legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Pierluigi Bocchini di seguito congiuntamente denominate come "parti".

VISTI

- La Legge 1° aprile 1981, n.121, recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
- il decreto Ministero Affari Esteri 23 giugno 2009 "Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinaria elettronico";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 24, recante: "Modifiche alla legge 21/11/67 n. 1185 in materia di rilascio di passaporti" e la legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.24 recante: "Ordinamento in materia di rilascio di passaporti".

PREMESSO CHE

la ripresa della movimentazione turistica sta originando in tutto il territorio nazionale, un incremento esponenziale della richiesta di rilascio dei passaporti, essendo altresì note le conseguenti criticità che si sono evidenziate;

CONSIDERATO CHE


- è in costante crescita l'esigenza di viaggio di imprenditori e loro collaboratori che, nell'ambito degli scambi internazionali, sono direttamente interessati a recarsi all'estero per motivi di lavoro;
- l'attuale e più favorevole congiuntura ha fatto sì che anche coloro che comprensibilmente avevano rinunciato a richiedere il titolo di viaggio stiano ora facendo richiesta per il rilascio del passaporto;
- alle considerazioni di cui sopra si aggiunge il "fenomeno della Brexit" che ha ampliato considerevolmente la platea dell'utenza interessata al rilascio e che per far fronte a tale mole di richieste, si è provveduto ad effettuare aperture straordinarie degli sportelli per le urgenze anche in giorni di chiusura dell'Ufficio;
- è interesse della Polizia di Stato e di Confindustria Ancona, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, coerentemente con le rispettive funzioni, sviluppate e consolidate, favorire iniziative di collaborazione finalizzate a far fronte, con rapidità ed efficienza, alle esigenze sopraesposte dei viaggiatori presenti sul territorio;
- il presente accordo non comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate.



ART.2

FINALITÀ E OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Le parti, nel quadro dei propri fini istituzionali, con il presente protocollo intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato ad agevolare le procedure di rilascio dei passaporti per le aziende associate a Confindustria Ancona.

ART. 3

MODALITÀ ATTUATIVE

Confindustria Ancona si impegna alla promozione e comunicazione a beneficio delle aziende associate di tutte le informazioni ed iniziative realizzate dalla Questura per rispondere in modo efficace alle necessità connesse al mondo produttivo di rilascio passaporti. La Questura, si impegna a favorire tale scambio di informazioni, inviando prontamente ogni aggiornamento agli uffici di Confindustria Ancona all'indirizzo direzione@confindustria.an.it. Nell'ottica di una efficiente collaborazione, inoltre, nell'ipotesi in cui gli associati a Confindustria Ancona, effettuate tutte le procedure previste, si trovino nell'impossibilità di ottenere prenotazione per il rilascio passaporti, Confindustria Ancona potrà interfacciarsi direttamente con l'Ufficio passaporti della Questura via PEC all'indirizzo dipps103.00n0@pecps.poliziadistato.it o telefonicamente al numero 071-2288474, per la risoluzione della problematica.

ART. 4

DURATA, MODIFICHE, RINNOVO E FACOLTÀ DI RECESSO

Il presente Protocollo d'intesa entrerà in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni 3. Le parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo sottoscritto dalle medesime. Le parti potranno recedere dal presente Protocollo, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del Presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano comunque regolati dalle disposizioni contenute nei relativi atti.

ART.5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente derivanti dalle attività previste nel presente Protocollo unicamente per le finalità connesse con la sua esecuzione e, comunque nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e successive modifiche e integrazioni. Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'ar.13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti.

ART.6

UTILIZZO DEI LOGHI

L'uso in via convenzionale e a titolo gratuito dello stemma araldico della Polizia di Stato, nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, è consentito solo congiuntamente al logo dell'altra parte contraente, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno di

concerto con i Ministri della Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2017 nr. 2115 e delle disposizioni dell'Università in materia.

ART.7

CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Protocollo d'intesa.

ART. 8

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA


Dall'attuazione del presente protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART.9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo è sottoscritto ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettere d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. Il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

Per Confindustria Ancona
Il Presidente



Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Questore della Provincia di Ancona

